

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: L.13/1989 – D.I. 360 del 20/09/2021 – Fondo speciale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati – Procedure per l'anno 2022: criteri di riparto delle risorse tra i Comuni, modalità di gestione del Fondo e linee guida per i Comuni – Risorse disponibili € 3.180.539,72 – Capitolo/S 2120220021, bilancio 2022/2024, annualità 2022.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Settore Urbanistica, Paesaggio ed Edilizia residenziale pubblica dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, intesa come disponibilità, nonché il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente del Settore Urbanistica, Paesaggio ed Edilizia residenziale pubblica;

VISTA la proposta del Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta";

DELIBERA

- 1) Di approvare le procedure per l'anno 2022 rivolte all'utilizzo dei fondi statali assegnati con Decreto Interministeriale n. 360 del 20/09/2021 per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, ai sensi della legge 9 gennaio 1989 n. 13, di cui all'allegato "1", parte integrante della presente deliberazione, relativamente a:
 - i criteri per il riparto tra i Comuni delle risorse statali disponibili;
 - le modalità di gestione del Fondo e le linee guida per i Comuni.
- 2) L'onere finanziario derivante dalla presente deliberazione, per l'importo complessivo di € 3.180.539,72 trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa 2120220021 del Bilancio 2022/2024, annualità 2022, nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR 879 del 18/07/2022. L'obbligazione giuridica sarà perfezionata nell'annualità 2022.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- Legge 9 gennaio 1989, n.13;
- Circolare 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. (Circolare esplicativa della L. 9 gennaio 1989, n. 13);
- Legge del 30/12/2018 n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2019 assegnazione risorse al Ministero infrastrutture e dei trasporti per gli anni dal 2019 al 2033;
- Decreto Interministeriale n. 360 del 20/09/2021 (riparto risorse tra le Regioni anni 2021 e 2022).

Si richiamano inoltre:

- D.lgs. 23.6.2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di Regioni, Enti locali e loro organismi;
- L.R. 31/12/2021, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2022/2024 della Regione Marche - Legge di stabilità 2022);
- L.R. 31/12/2021, n. 39 (Bilancio di previsione 2022/2024);
- D.G.R. 1682 del 30/12/2020 (Bilancio di previsione 2022/2024. Documento tecnico di accompagnamento 2022/2024);
- D.G.R. 1683 del 30/12/2020 (Bilancio di previsione 2022/2024. Bilancio finanziario gestionale 2022 – 2024);
- Decreto del Direttore del Dipartimento Infrastrutture Territorio e Protezione civile n. 5 del 27/01/2022 “L.R. 18/2021 – Art. 16, c. 1, lett. b) e art. 17, c. 1, lett. b), e DGR 28/2022 – Assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture dirigenziali afferenti al Dipartimento Infrastrutture, territorio e protezione civile.”;
- DDS 2/UER del 14/01/2022 (Accertamento entrata € 2.703.758,69 sul cap. 1402010182, bilancio 2021/2023, annualità 2021);
- D.G.R. 503, 504 e 505 del 02/05/2022 (Reiscrizione nel Bilancio di previsione per l'anno 2022 delle economie di spesa – 11° provvedimento);
- DDD 215/BRF del 10/05/2022 (Prelevamento dal fondo di cassa - Annualità 2022 - € 3.961.196,43);
- DGR n. 879 del 18/07/2022 (richiesta parere al CAL sullo schema della presente deliberazione).

MOTIVAZIONE:

L'art.10 della legge 9 gennaio 1989, n.13 ha istituito un fondo speciale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici residenziali privati da ripartire annualmente in proporzione al fabbisogno indicato dalle Regioni richiedenti, ai sensi dell'art.11, comma 5 della stessa legge.

La legge 30 dicembre 2018 n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31/12/2018), nell'articolo 1, comma 95, ha istituito un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 luglio 2019 recante “Ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese di cui all’art. 1 co. 95 della legge 30 dicembre 2018, n. 145” è stata assegnata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per gli anni dal 2019 al 2033, la somma complessiva di 16.101 milioni di euro.

Il Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con decreto del 20/09/2021 n.360, (pubblicato sul sito del MIMS il 12/11/2021) ha ripartito tra le Regioni richiedenti il fondo speciale per l’eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Alla Regione Marche sono stati assegnati complessivi € 2.868.573,18, per le annualità 2021-2022 al fine di soddisfare l’intero fabbisogno maturato al 1/3/2019, così ripartiti:

- € 2.703.758,69 per il 2021;
- € 164.814,49 per il 2022.

Con riguardo agli aspetti finanziari del presente atto si precisa che:

- con le D.G.R. 503, 504 e 505 del 02/05/2022 e con DDD 215/BRF del 10/05/2022 sono state apportate le necessarie variazioni al Bilancio di Previsione 2022, al Documento tecnico e al Bilancio Finanziario gestionale, al fine della reiscrizione nell’annualità 2022 delle economie di spesa per l’importo complessivo di € 3.180.539,72, in relazione a:
 - € 2.703.758,69 quale entrata di fondi vincolati assegnati con D.I. 360/2021, accertati con il DDS 2/UER/2022 con imputazione sul capitolo 1402010182 del bilancio 2021/2023 annualità 2021 accertamento n. 19157/2021), interamente riscossa (ordinativo 8243 del 31/12/2021);
 - € 476.781,03 quale somma interamente riscossa dall’amministrazione regionale relativa ad assegnazioni statali degli anni precedenti.

La copertura finanziaria dell’importo di € 3.180.539,72 è garantita dal capitolo di spesa n. 2120220021 del bilancio 2022/2024, esercizio 2022, che presenta la necessaria disponibilità, in relazione all’accertamento n. 19157/2021 e ad accertamenti relativi ad assegnazioni statali degli anni precedenti, complessivamente di pari importo, a carico del capitolo di entrata n.1402010182, interamente riscossi.

La suddetta copertura finanziaria, già attestata con D.G.R. n. 879 del 18/07/2022, viene confermata con la presente deliberazione.

Con il presente atto si intendono approvare i criteri generali di riparto tra i Comuni dei fondi statali assegnati per l’eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, ai sensi del comma 2, art. 10 della L.13/89, pari a complessivi € 3.180.539,72.

Tali risorse, come indicato nel D.I. n. 360/2021, sono destinate a soddisfare le domande inevase alla data del 01/03/2019, secondo il fabbisogno comunicato dalla scrivente Regione al MIT in data 19/11/2019, di pari importo.

Alla luce delle comunicazioni pervenute dai Comuni per l’anno 2022, è emerso che il fabbisogno comunicato al MIT nel 2019 non corrisponde più alla situazione attuale, in quanto molte delle istanze presentate allora dai cittadini, a seguito di istruttoria, sono decadute dai benefici di legge.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Conformemente alle comunicazioni pervenute dal M.I.M.S. (prot. n. 4013 del 02/04/2021 e n.104 del 04/04/2022), è possibile utilizzare le risorse statali di cui al citato D.L. 360/2021, per soddisfare anche domande pervenute dopo il 01/03/2019.

Come indicato nell'allegato "1" alla presente deliberazione, con il presente atto si ritiene di:

- ripartire le risorse statali disponibili tra i Comuni che hanno comunicato alla Regione il proprio fabbisogno di contributi, aggiornato al 01/03/2022, ai sensi dell'art. 11, co. 4, della Legge 13/1989. Alla luce delle difficoltà operative connesse allo stato di emergenza sanitaria in corso, vengono prese in considerazione anche le comunicazioni dei Comuni pervenute alla Regione oltre i termini stabiliti dalla L.13/1989;
- soddisfare **le domande presentate entro il 01/03/2020** da cittadini residenti nei Comuni di cui sopra, quantificate in circa 2,90 milioni di euro.

Nel citato allegato "1" vengono inoltre stabilite le "Modalità di gestione del Fondo e linee guida per i Comuni", per la corretta gestione dei fondi assegnati.

Si evidenzia che sono state previste le **"finestre" del 30/09/2022, 15/11/2022 e 31/12/2022** in corrispondenza delle quali i Comuni beneficiari possono richiedere la liquidazione del contributo concesso dalla Regione.

Le risorse non utilizzate ai fini del riparto di cui sopra, verranno ripartite tra i Comuni unitamente alle prossime risorse statali assegnate alla Regione Marche per le finalità della L.13/1989.

Le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo previste dall'atto, in termini di allocazione nella missione e programma di Bilancio, e in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D.lgs. n. 118/2011 e/o SIOPE.

Trattandosi di fabbisogni relativi ad annualità pregresse, l'obbligazione giuridica sarà perfezionata nell'annualità 2022. Se necessario, alla luce di eventuali diversi cronoprogrammi della spesa trasmessi dai Comuni, si provvederà a richiedere l'attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato al fine di provvedere alla corretta imputazione della spesa in termini di esigibilità, nel rispetto del principio della competenza finanziaria di cui all'art. 3 e all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011.

Con DGR 879 del 18/07/2022 la Giunta regionale ha chiesto il parere al Consiglio delle Autonomie locali ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. c) e d), della l.r. 4/2007, sulla delibera di cui al presente atto. La DGR in questione è stata trasmessa dalla Segreteria della Giunta regionale al CAL.

Il Consiglio delle Autonomie Locali, nella seduta del 04/08/2022 ha espresso il seguente parere telematico n. 49/2022: parere favorevole.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Per quanto sopra esposto, si propone l'adozione del presente atto.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Cristiana Coppiari

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA, PAESAGGIO ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE
Maria Cristina Borocci

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRETTORE
Nardo Goffi

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato "1"



PROCEDURE PER L'ANNO 2022

1. CRITERI UTILIZZATI PER IL RIPARTO DELLE RISORSE TRA I COMUNI.

1.1 Comuni interessati al riparto:

Comuni che hanno comunicato alla Regione il fabbisogno dei contributi, aggiornato al 01/03/2022, ai sensi dell'art. 11, co. 4, della Legge 13/1989.

Alla luce delle difficoltà operative connesse allo stato di emergenza sanitaria, terminato il 31/03/2022, vengono prese in considerazione anche le comunicazioni dei Comuni pervenute alla Regione oltre i termini stabiliti dalla L.13/1989.

1.2 Finalità del riparto:

Soddisfare **le domande presentate entro il 01/03/2020** da cittadini residenti nei Comuni di cui al punto 1.1, al netto dei contributi concessi negli anni precedenti risultanti ancora nelle disponibilità dei citati Comuni.

Tali richieste sono quantificate in circa 2,9 milioni di euro.

2. MODALITA' DI GESTIONE DEL FONDO E LINEE GUIDA PER I COMUNI.

2.1 La Regione ripartisce e concede le risorse ai Comuni sulla base alle procedure di cui al precedente punto 1., e lo comunica ai Comuni interessati.

2.2 I Comuni alla luce delle risorse ripartite e concesse, in corrispondenza delle "finestre" del **30 settembre 2022**, del **15 novembre 2022** e del **31 dicembre 2022**, chiedono alla Regione la liquidazione ed il pagamento delle risorse relative alle domande presentate entro il 01/03/2020 la cui istruttoria sia perfezionata. Per la richiesta di liquidazione i Comuni si avvalgono di apposita modulistica approvata dalla competente struttura regionale.

2.3 La Regione liquida le risorse ai Comuni, a condizione che questi abbiano completato l'erogazione dei fondi concessi nell'anno 2018 con DDPF 149/EDI del 31/10/2018 (liquidati nelle annualità 2018-2019-2020) ai cittadini aventi diritto e abbiano provveduto a comunicarne la rendicontazione al competente Settore regionale.

2.4 I Comuni, qualora l'istruttoria della domanda ai fini della liquidazione abbia esito negativo, procedono come segue:

a) Se la motivazione ricade nella casistica di "*opere non eseguite*", i cittadini interessati vengono invitati dal Comune a confermare entro 30 giorni la richiesta di contributo, a pena di decadenza della stessa.

In caso di conferma, le opere previste devono avere inizio entro i 8 mesi dalla richiesta di documentazione da parte del Comune finalizzata alla liquidazione del contributo. Il mancato rispetto di tale termine determina la decadenza della domanda di contributo.

In tale eventualità il cittadino può presentare una nuova richiesta.

b) Per tutte altre motivazioni (es. *correlate al decesso del richiedente, alla mancanza di documentazione fiscale, rinuncia al contributo, etc*), il Comune dichiara decaduta la domanda di contributo dandone informazione alle famiglie interessate, secondo le procedure di cui alla L. 241/90.

I dati aggiornati del fabbisogno comunale, conseguenti all'istruttoria conclusa con esito negativo di cui alle precedenti lettere a) e b), vengono prontamente comunicati alla Regione utilizzando l'apposita modulistica approvata dalla competente struttura regionale.

2.5 Nel caso di economie di spesa da parte dei Comuni, o di riduzione del fabbisogno per le fattispecie di cui al precedente punto 2.4, i fondi assegnati dalla Regione restano nella disponibilità dei Comuni medesimi per soddisfare domande presentate successivamente alla data del 1/03/2020, secondo i seguenti criteri e priorità stabiliti dall' art. 10, co. 4, della L.13/89 e dal punto n. 4.16 della Circolare 22 giugno 1989, n. 1669/U.L.

- invalidità totale con difficoltà di deambulazione;
- ordine cronologico di presentazione delle istanze.

A tal fine i Comuni trasmettono alla Regione il cronoprogramma della spesa, utilizzando l'apposita modulistica di cui al precedente punto 2.4.

A seguito dell'istruttoria delle domande i Comuni chiedono alla Regione, con la citata modulistica, la liquidazione e pagamento dei contributi, comunicano la decadenza delle istanze in caso di istruttoria conclusa con esito negativo, nonché l'assenza di domande rimaste insoddisfatte.

2.6 La Regione, verificata l'eventuale assenza di domande rimaste insoddisfatte, accerta le relative economie che verranno riassegnate tra i Comuni per le finalità della legge 13/1989.